

FONTANIVA Provincia di Padova P.IVA 01545800284

UFFICIO TRIBUTI I.U.C. Acconto 2019 — Componenti TASI-IMU Scadenza Acconto 17 Giugno 2019

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 27/12/2018 sono state approvate le aliquote d'imposta per l'anno 2019 come segue:

TASI

Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	ESENTE PER LEGGE Sia per il possessore sia per l'utilizzatore
Unità abitativa adibita ad abitazione principale concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente e relative pertinenze - escluse A1-A8- A9	2 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune escluse A1-A8-A9. (novità previste dalla Legge di stabilità anno 2016 (L. 208/2016).)	2 per mille con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	2 per mille
Aliquota per le aree edificabili	2 per mille
Altri fabbricati (compresi immobili merce)	2 per mille
Immobili rurali	1 per mille
Terreni agricoli	ESENTI PER LEGGE

nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota dell'occupante è pari al 30% mentre quella del proprietario è pari al 70% e dovranno essere versate come segue:

- a) Se l'immobile è adibito a propria abitazione principale l'occupante non versa nulla mentre il proprietario versa il 70%;
- b) Se l'immobile **NON E' ADIBITO A PROPRIA ABITAZIONE PRINCIPALE** l'occupante versa il 30% mentre la restante parte(70%) sarà a carico del proprietario;

I codici tributo, fissati dall'Agenzia delle Entrate sono:

3959 (TASI per rurali ad uso strumentale),

3960 (TASI per aree fabbricabili),

3961 (TASI per altri fabbricati).



Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così	Esclusi dall'IMU 4,8 per mille dall'imposta dovuta si detraggono fino a
come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	concorrenza del suo ammontare € 200,00 (duecento/00), rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
Unità abitativa adibita ad abitazione principale concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente e relative pertinenze - escluse A1-A8- A9 alle quali viene applicata l'aliquota dell' 8,6 per mille	6,3 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune escluse A1-A8-A9 alle quali viene applicata l'aliquota dell' 8,6 per mille	6,3 per mille con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le aree edificabili	8,6 per mille
Aliquota fabbricati posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.M.U. per l'esercizio di attività industriali e/o artigianali e, comunque, accatastati o da accatastare nelle categorie catastali D e C03.	8,3 per mille
Aliquota per fabbricati posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.M.U. per l'esercizio di attività commerciali e, comunque, accatastati o da accatastare nelle categorie catastali C01	7,6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e terreni agricoli	8,6 per mille

Sono esenti dall'Imposta Municipale Propria:

- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd "beni merce"), fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e per i quali ai sensi del comma 5-bis dell'art. 2 del D.L. n. 102/2013, vige l'obbligo dichiarativo;

I codici tributo, fissati dall'Agenzia delle Entrate sono:

3914 (IMU Terreni agricoli)

3916 (IMU Aree fabbricabili)

3918 (IMU Altri fabbricati)

3925 (IMU quota stato immobili cat.D)

3930 (IMU quota comune immobili cat.D)

MODALITÀ' DI PAGAMENTO PER ENTRAMBI I TRIBUTI:

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente ed obbligatoriamente con il **Modello F24**, sia per la parte di spettanza del Comune che per quella dello Stato (in caso di IMU), pagabile in banca o in posta.

<u>VERSAMENTO MINIMO PER ENTRAMBI I TRIBUT</u>I: Il versamento è dovuto qualora l'imposta relativa all'intero anno sia pari o superiore ad € 4,00.

SCADENZA ACCONTO PER ENTRAMBI I TRIBUTI: 17 GIUGNO 2019

Il codice catastale del Comune di Fontaniva è D679.

SI PRECISA INOLTRE CHE

E' POSSIBILE CHE, IN BASE ALLA PROPRIA SITUAZIONE IMMOBILIARE, SI DEBBA PAGARE SOLO TASI, SOLO IMU O ENTRAMBI.

LA CORRETTEZZA E LA COMPLETEZZA DEI DATI E' AFFIDATA ALLA CURA, PRECISIONE E ALLA RESPONSABILITA' DEL CONTRIBUENTE/POSSESSORE.

NOTE CONCLUSIVE

Si ricorda che l'Ufficio Tributi (per informazioni tel. 049/5949900) è a disposizione per eventuali chiarimenti eseguendo attività di sportello con il seguente orario:

	MATTINA	POMERIGGIO
Martedì	Dalle 10.00 alle 12.30	Dalle 17.00 alle 19.00
Giovedì	Dalle 10.00 alle 12.30	

E' prevista la seguente apertura straordinaria nel mese di Giugno 2019:

	MATTINA	POMERIGGIO
Sabato 15		Dalle 09.30 alle 12.30

Si ricorda, infine, che ulteriori indicazioni, la modulistica relativa alla TASI e all'IMU e un programma per il conteggio dei tributi e la stampa del modello F24, si possono trovare anche sul sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.fontaniva.pd.it;

In alternativa il contribuente può accedere al sito http://www.amministrazionicomunali.it al fine di provvedere in via autonoma al conteggio di quanto dovuto.

IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Giulia D'Este